

Articolo 1 (Modifiche alla Legge Regionale 28 aprile 2008 n.10)

1. L'articolo 10 (Vice Dirigenza) della legge regionale del 28 aprile 2008 n. 10 (disposizioni collegate alla legge finanziaria) è abrogato.

Articolo 2 (Disposizioni attuative)

1. Il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale del comparto, come incrementato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 24 novembre 2008 n. 42 (Norme urgenti in materia di personale, certificazione energetica, Comunità montane e disposizioni diverse), è decurtato in misura corrispondente alle risorse utilizzate per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Vice Dirigenza in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In prima applicazione, sino alla ridefinizione dell'assetto delle posizioni organizzative della Amministrazione regionale, gli incarichi di Vice Dirigente in essere alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la natura di incarichi di Alta Professionalità, con applicazione del relativo trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

Articolo 3 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione